

Notiziario

del'Ordine degli Avvocati di Genova

SettembreDicembre 2014 n. 3



SOMMARIO

Consigli Distrettuali di Disciplina

II

Comitato per le pari Opportunità

III

Processo telematico

IV

Ente di Mediazione

Adeguamento del regolamento al d.m. 139/2014

V

Cinquant'anni di professione e neo-iscritti

VI

Camera Arbitrale del COA di Genova

Parole in libertà

Consiglio Nazionale Forense nuovo rappresentante

Trentennale della Lex '84

VIII

DE FERRARI

Consigli Distrettuali di Disciplina

al via dal 1° gennaio 2015



Dal 1 gennaio 2015 saranno operativi i Consigli Distrettuali di Disciplina, istituiti ai sensi degli art.li 50 e ss. dalla Legge n. 247/2012 che ha riformato dopo quasi 80 anni l'Ordinamento Professionale Forense.

Ai Consigli Distrettuali è devoluta in via esclusiva la giurisdizione disciplinare sugli iscritti agli albi forensi, in precedenza affidata ai Consigli

degli Ordini Circondariali, che verrà quindi integralmente trasferita al nuovo organismo entro il 31 dicembre 2014, anche per i procedimenti pendenti non ancora definiti a quella data.

I Consigli di Disciplina avranno giurisdizione nei confronti tutti gli iscritti degli Ordini territoriali compresi nel rispettivo Distretto di Corte di Appello, saranno divisi in sezioni composte da n. 5 componenti effettivi oltre a 3 supplenti, con l'espressa previsione di incompatibilità dei singoli componenti per le inchieste ed i procedimenti che riguardino iscritti al proprio ordine di appartenenza.

Gli esposti continueranno ad essere presentati presso i COA di ciascun foro, che dovranno immediatamente trasmetterli al CDD.

Il Presidente del CDD, ricevuto l'esposto, dovrà subito iscriverlo in apposito registro e senza ritardo informarne il Consiglio in seduta plenaria con una relazione, all'esito della quale potrà essere decisa l'archiviazione, nel caso di manifesta infondatezza, o l'inizio dell'istruttoria.

In tale seconda ipotesi sarà designato un Consigliere Istruttore che effettuerà gli accertamenti opportuni, dopodiché riferirà alla Commissione Giudicante nominata sulla base di criteri di turnazione automatici e predeterminati – della quale non potranno fare parte né il Consigliere che ha condotto l'istruttoria, né i Consiglieri che sono iscritti al medesimo Ordine di appartenenza dell'incolpato – proponendo l'archiviazione o l'approvazione del capo di incolpazione.

In caso di incolpazione, esperita una ulteriore fase istruttoria comprensiva anche della facoltà per l'incolpato di depositare memorie difensive, la Commissione, sempre senza la presenza e la partecipazione del Consigliere Istruttore, può deliberare l'archiviazione o la citazione a giudizio.

Il dibattimento si svolgerà pertanto davanti alla Commissione competente (e non più, come nel precedente regime, davanti al COA in composizione collegiale) e si concluderà con una sentenza di proscioglimento o con la condanna e la conseguente applicazione di una delle sanzioni previste dal Nuovo Codice Deontologico Forense.

Le modalità di pubblicazione della sentenza disciplinare, della sua esecuzione e delle eventuali impugnazioni sono sostanzialmente analoghe a quelle della previgente disciplina. Lo spirito della riforma è quindi all'evidenza quello di garantire sia il massimo rispetto del contraddittorio e delle garanzie difensive, sia maggiore "terzietà" dell'organo giudicante rispetto agli iscritti dei vari Ordini.

Per quanto riguarda il Consiglio Distrettuale di Disciplina della Liguria esso è stato eletto nel mese di settembre 2014 dai rispettivi COA territoriali, con una composizione proporzionale al numero degli iscritti agli albi, e si compone complessivamente di n. 29 membri.

L'Ordine di Genova ha designato gli avv.ti Elio Di Rella, Carlotta Farina, Riccardo Lamonaca, Mario Pietro Mazzucco, Nicola Scodnik.

La carica di componente del CDD è incompatibile con quella di consigliere del COA del CNF e di componente della Commissione Esami avvocati.

Il CDD della Liguria avrà sede in Genova via XII ottobre 3, in locali separati ma contigui a quelli del Centro di Formazione dell'Ordine di Genova, ed ivi eserciterà tutte le sue funzioni.

Nella riunione di insediamento del 16 dicembre u.s. sono stati eletti alla carica di Presidente dell'organismo distrettuale ligure l'avv. Elisabetta Ratti (foro di Savona) Vice Presidenti l'avv. Paolo Barbanente (foro di La Spezia) e Roberto Valettini (foro di Massa) e segretario l'avv. Mario Pietro Mazzucco (foro di Genova).

Da 1 gennaio 2015 saranno inoltre operativi gli accorpamenti previsti dalla recente legislazione modificativa della geografia giudiziaria, quindi gli iscritti all'Ordine di Sanremo saranno trasferiti a quello di Imperia, quelli dell'Ordine di Chiavari a quello di Genova.

Va infine ricordato che il 15 dicembre 2014 è entrato in vigore il nuovo CDF che sarà applicabile a tutti i nuovi procedimenti, ma anche a quelli già pendenti, per questi ultimi però solo in caso di norme sopravvenute più favorevoli all'incolpato.

Avv. Pier Mario Mazzucco
Segretario del CDD della Liguria

Notiziario

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI GENOVA

n. 3 Settembre - Dicembre 2014

Quadrimestrale - Reg. Trib. di Genova n. 3/97

Editore:

De Ferrari Comunicazione S.r.l.

Direttore responsabile:

Fabrizio De Ferrari

Redazione e Amministrazione:

c/o Tribunale di Genova

Sped. in A.P. 70% filiale di Genova

Comitato di Redazione:

Alessandro Vaccaro e Alessandro Barca

Elisabetta Bubba, Federico Cinquegrana,

Simonetta Cocconi, Matteo Caniglia Cogliolo,

Simona Ferro, Barbara Grasso, Angelo Ramoino

Comitato per le Pari Opportunità presso il COA di Genova



È stato costituito, in applicazione della normativa nazionale ed europea ed anche ai sensi dell'art. 25, 4° comma, L. 247/2012, il Comitato per le Pari Opportunità presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova ove lo stesso ha altresì la propria sede.

In data 16-17.06.2014 si sono tenute le elezioni degli 8 componenti elettivi del Comitato per le Pari Opportunità e sono risultati eletti l'Avv. Edoardo Romano Scotti, l'Avv. Simona Antola, l'Avv. Valerio Catrambone, l'Avv. Cristina Marras, l'Avv. Federico Cappellini, l'Avv. Gabriella De Filippis, l'Avv. Caterina Fabrizio e l'Avv. Gian Luca Menti; in seguito è stato nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova il nono membro designato al suo interno nella persona del Presidente Avv. Alessandro Vaccaro.

In data 18.09.2014, giusta convocazione del Presidente del C.O.A. di Genova, si è costituita la giunta del Comitato per le Pari Opportunità che ha provveduto all'elezione delle ca-

riche statutarie eleggendo all'unanimità a Presidente l'Avv. Simona Antola e a Segretario l'Avv. Edoardo Romano Scotti.

Il Comitato per le Pari Opportunità presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova ha il fine di promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale; di prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e/o fattore di discriminazione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense; di sovrintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge 247/2012.

Il Comitato per le Pari Opportunità entrerà in funzione il 1°/01/2015 e resterà in carica quattro anni.

Il Comitato per le Pari Opportunità può essere contattato ai seguenti indirizzi e-mail: pariopportunita@ordineavvocatigenova.it e pariopportunitapec@ordineavvgenova.it.

Avv. Simona Antola
Presidente Comitato Pari Opportunità
presso il COA di Genova

Comitato per le Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario di Genova



In data 4 novembre 2014, è stato stipulato il Protocollo d'intesa a tutela della maternità e della paternità nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei servizi amministrativi in relazione all'esercizio della professione forense, della sottoscrizione del quale si è fatto promotore il Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario di Genova e, pertanto,

anche l'Ordine degli Avvocati di Genova suo componente. Tale Protocollo riveste particolare importanza, atteso che è stato sottoscritto dal Presidente della Corte d'Appello di Genova, dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Genova, dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, dal Coordinatore del Giudice di Pace di Genova, dal Presidente del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario,

dal nostro Presidente dell'Ordine e dai Dirigenti di tutti gli uffici giudiziari. L'adesione generalizzata di tutti gli Uffici Giudiziari consentirà l'uniforme applicazione del Protocollo, che individua pratiche virtuose funzionali alla tutela dello stato di gravidanza e della condizione di maternità e di paternità ed al riconoscimento della centralità del tema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare nell'organizzazione lavorativa di donne e uomini, nonché strumenti organizzativi volti concretamente a tutelare la genitorialità e la parità di genere ed attuare, pertanto, le pari opportunità.

In particolare, la gravidanza, l'allattamento e le gravi necessità dei figli, soprattutto se riferite ai primi tre anni di vita, costituiscono motivo di rinvio delle udienze o la trattazione dei processi ad orario specifico e legittimano – sempre compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli ed impegni professionali – la precedenza nella trattazione dei processi, così come la precedenza negli adempimenti di cancelleria e nelle notificazioni.

Si rammenta ai colleghi che l'istanza di rinvio dovrà essere comunicata anche al difensore di ogni controparte.

Avv. Anna Ruberto
componente del Comitato Pari Opportunità
presso il Consiglio Giudiziario di Genova

Processo Telematico

dal 1° gennaio 2015 entra nel vivo



Se, in una prima fase, la sua obbligatorietà è stata relativa (oltre che ai procedimenti monitori di competenza del Tribunale) ai soli atti endoprocedimentali (diversi dagli atti introduttivi e di prima costituzione) delle cause civili iscritte al ruolo dal 30/6/2014, con il 31/12/2014 diverrà obbligatorio depositare telematicamente gli stessi atti (endoprocedimentali) anche nelle cause già pendenti al

29/6/2014. In altri termini: il deposito telematico rappresenterà un obbligo – e non già una mera facoltà – per gli atti endoprocedimentali di ogni procedimento (del contenzioso civile o di volontaria giurisdizione) nanti il Tribunale, senza più distinzioni basate sulla data di iscrizione a ruolo; e, quindi, sia per le cause più recenti (iscritte dal 30/6/2014), sia per quelle più datate. Peraltro, con la nuova modalità di deposito – che, per gli atti endoprocedimentali, soppianderà del tutto quella, tradizionale, cartacea – sarà possibile dare corso all'incombente sino alle ore 24 del giorno di scadenza; precisamente, affinché il deposito sia considerato tempestivo entro tale orario il sistema dovrà aver generato la ricevuta di avvenuta consegna nella casella di pec dell'Ufficio Giudiziario di destinazione.

Non è, però, tutto: dal 30/6/2015 dovranno obbligatoriamente depositarsi per via telematica tutti gli atti endoprocedimentali delle cause che a quella data risulteranno pendenti nanti le Corti d'Appello Civili, prescindendosi dalla data della loro iscrizione al ruolo.

Peraltro, già nei trascorsi primi sei mesi di obbligatorietà del Processo Civile Telematico, la giurisprudenza si è trovata a dover risolvere alcune questioni:

1. laddove l'Avvocato abbia depositato in via telematica un atto non endoprocedimentale (ossia un atto «introduttivo», per il quale ancora non esiste – allo stato – l'obbligatorietà), in assenza di decreto DGSIA, tale deposito è rituale o irrituale ?
2. laddove il formato digitale dell'atto depositato in via telematica sia difforme da quello previsto nelle specifiche tecniche sul PCT, quali conseguenze si producono ? L'eventuale invalidità è sanabile o meno ?
3. in quali casi è possibile ottenere la remissione in termini, a fronte di una notificazione o comunicazione di cancelleria a mezzo pec, che abbiano determinato la decorrenza di un termine decadenziale non rispettato ?

Sulla prima questione – procedendo dal disposto dell'art. 16 comma 4° del d.l. 179/2012 – la giurisprudenza è sostanzialmente concorde nel ritenere che sancire l'obbligo di deposito telematico per taluni atti (endoprocedimentali) non significhi sancire il divieto di depositare per tale via anche altri atti (introduttivi).

Peraltro, l'uniformità di vedute viene meno allorché si tratta di valutare se la facoltà di depositare telematicamente atti introduttivi, condivisa sul piano astratto, esista anche (nel concreto) in assenza di decreto ex art. 35 D.M. Giu-

stizia 44/2011.

Al riguardo, alcuni Giudici si sono espressi affermativamente, sottolineando come, a mente dell'art. 35 cit., tale decreto sia volto soltanto all'accertamento «della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio» e non condizioni in alcun modo la ritualità (il valore legale) del deposito avvenuto con modalità telematiche anziché cartacee. Il deposito nel fascicolo telematico, anche di un atto non endoprocedimentale non «coperto» da decreto ministeriale, in quanto accettato cancelliere, visibile da Giudice e da controparte, sarebbe dunque idoneo a realizzare la presa di contatto del depositante con l'Ufficio Giudiziario sul quale il deposito è avvenuto, ed il rapporto processuale con controparte.

L'opposto orientamento opina, invece, che solo laddove il decreto dirigenziale di quel Foro menzioni gli atti introduttivi, anche questi possano essere depositati per via telematica con valore legale; in difetto di inclusione, tale deposito sarebbe, per contro, «non legittimo» o «inammissibile» o addirittura inesistente. In assenza del decreto, infatti, il deposito telematico non sarebbe davvero tale, ma equivarrebbe ad una notifica a mezzo pec, inidonea a soddisfare il requisito – postulato indefettibilmente dagli artt. 166 e 167 c.p.c. (Cass. 12391/2013) – del deposito «fisico» in cancelleria, eppertanto determinerebbe la contumacia del convenuto (costituitosi «irritualmente» in via telematica).

Sulla seconda questione – premesso che, in effetti, le specifiche tecniche, richiamate dalla norma primaria (art. 16 della l. 179/2012), per il deposito dell'atto processuale dispongono l'adozione del pdf «nativo digitale» (ottenuto mediante trasformazione di un documento testuale – le indicazioni giurisprudenziali rinvenute depongono, pressoché unanimemente, per la nullità dell'atto).

Esse muovono dall'art. 121 e dall'art. 156 c.c., i quali codificherebbero, rispettivamente, la regola dell'obbligatorietà delle forme (e l'eccezione della libertà delle forme) e la regola della nullità dell'atto che ne sia privo. Inoltre, esse interpretano estensivamente il concetto di inidoneità dell'atto stesso a raggiungere il proprio scopo, con ciò precludendo qualsivoglia ipotesi di «sanatoria». Incidentalmente, talune pronunce aggiungono che il rispetto delle regole tecniche (ivi inclusa quella che impone che l'atto del processo sia un .pdf ottenuto mediante la trasformazione di un documento testuale) avrebbe lo scopo di rendere l'atto navigabile ad ogni attore del processo, senza la necessità di ricorrere a programmi di riconoscimento ottico dei caratteri, detti OCR (optical character recognition)».

Una diversa interpretazione – che si ritiene possibile e ben argomentabile – dovrebbe passare attraverso la considerazione della mancanza di una specifica prescrizione di nullità, nel dettato normativo, attraverso l'inversione del rapporto regola/eccezione (tra obbligatorietà e libertà delle forme); attraverso, infine, un'ampia lettura del menzionato principio del raggiungimento dello scopo.

Per quanto concerne, infine, il tema delle scadenze conseguenti a notificazioni o comunicazioni di cancelleria a mezzo pec, pur nella eterogeneità delle fattispecie di fatto sottostanti alle singole pronunce, è possibile ravvisare, in esse, un nucleo ed una «filosofia» comuni: evidenziare, per

un verso, l'irreversibilità del cambiamento epocale in favore di siffatti strumenti e, per altro verso, la necessità, per i fruitori e protagonisti del sistema Giustizia, di adeguarsi al «nuovo» mezzo, che consegue risultati di maggiore certezza rispetto alle modalità tradizionali. Vedasi anche Cass. 9876/2014, che qualifica come «traguardo» «conseguito di recente» dal processo, quello delle comunicazioni e notificazioni della cancelleria a mezzo pec.

Per l'effetto, sono state ritenute «colpevoli» eppertanto non emendabili mediante remissioni in termini, decadenze maturate in conseguenza di notificazioni o comunicazioni regolarmente indirizzate alla casella pec del destinatario risultante da pubblici elenchi; irrilevante essendo la sua mancata consultazione, o lo smarrimento della password per accedervi.

Pronunce di segno diverso (ammissione della remissione in termini) hanno consentito di porre all'attenzione del legis-

latore una problematica di non poco conto, che concerne la possibilità di errori di coordinamento tra il sistema operativo predisposto dal Ministero della Giustizia per le notificazioni o comunicazioni dell'Ufficio ed INIPEC (nella specie, la cancelleria aveva tratto dal proprio sistema operativo un indirizzo pec che non apparteneva alla società fallenda ma ad un'altra, ed anzi non era mai appartenuta alla società fallenda, come da informative ad hoc richieste al gestore ARUBA.

A breve le pronunce in questione verranno rese disponibili sul sito del ns Ordine.

Avv. Mauro Ferrando

**Consigliere delegato per l'Informatica
ed il Processo Telematico del COA di Genova**

ENTE DI MEDIAZIONE

Adeguamento del regolamento al d.m. 139/2014

A seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 139/14 recante modifiche al decreto ministeriale 180/10, il Consiglio dell'Ordine nella seduta dell'11-12-2014 ha deliberato di modificare il Regolamento di questo Organismo di Mediazione per adeguarlo alle nuove disposizioni.

Si segnalano in particolare le nuove previsioni relative alle incompatibilità e al conflitto di interessi (artt. 4 e 7 Reg.), nonché l'adeguamento delle spese di avvio del procedimento di mediazione (art. 13 Reg.).

A partire dal 1.1.2015, pertanto:

- per le controversie di valore superiore a euro 250.000,00 l'importo delle spese di avvio dovuto da ciascuna parte sarà di euro 97,60 (IVA inclusa);

- resta invariato l'importo di euro 48,80 (IVA inclusa) dovuto per le controversie di valore fino a euro 250.000,00.

Deposizione della corona d'alloro alla lapide in memoria degli Avvocati caduti



Il 5 novembre è stata deposta una corona di alloro alla lapide che, nel cortile di Palazzo di Giustizia, ricorda gli Avvocati caduti durante la "Prima Guerra Mondiale". A tale lapide, in un secondo tempo, fu aggiunto il nome dell'Avv. Raimondo, perito nella guerra per l'occupazione d'Etiopia. Tale targa commemorativa non riporta i nomi degli avvocati caduti nella "Seconda Guerra Mondiale" e neppure quelli dell'Avv. Eros Lanfranco e del Giudice Dino Col, morti per la libertà. Hanno partecipato alla cerimonia il Presidente ed i Consiglieri dell'Ordine, il Procuratore Generale Vito Monetti, il Presidente del Tribunale Claudio Viazzi e il Procuratore Capo Michele Di Lecce.

Cinquant'anni di professione e neo-iscritti

Cerimonia al Centro Cultura e Formazione del COA



Foto: Barbara Grasso

Sabato 13 dicembre 2014 nella Sala Congressi del Centro Cultura, Formazione e Attività Forensi di Via XII Ottobre si è svolta la tradizionale cerimonia per festeggiare i cinquant'anni e i sessant'anni di iscrizione all'Albo e per la consegna dei tesserini ai neoiscritti, che hanno superato le prove dell'esame di abilitazione nella sessione 2013/14.

È stata consegnata la Medaglia ricordo agli Avvocati che hanno raggiunto il sessantennio di professione, ai Colleghi: Avv. Alessandro BARUCCO, Avv. Antonietta SARNI, Avv. Giovanni SCOPESE, Avv. Mario SGUERSE, Avv. Vittorio TOZZA.



Foto: Barbara Grasso



Foto: Barbara Grasso

È stata consegnata la Medaglia ricordo agli Avvocati che hanno raggiunto il cinquantennio di professione, ai Colleghi: Avv. Giovanni BISSOCOLI, Avv. Araldo BOGGIA, Avv. Michele CIUFFREDA, Avv. Camillo CIURLO, Avv. Roberto FRANK, Avv. Mimma GUELF, Avv. Francesco MONDINI, Avv. Vincenzo PAOLILLO, Avv. Luigi Federico PARODI, Avv. Andrea PARODI, Avv. Romano RAIMONDO, Avv. Francesco SCANU.

Al Prof. Guido ALPA è stata consegnata una targa per la sua attività ventennale presso il Consiglio Nazionale Forense, prima come consigliere, poi come Vicepresidente e, nell'ultimo decennio, come Presidente.

Agli Avvocati Carlotta FARINA, Luigi COCCHI e Stefano SAVI è stata consegnata una targa a ricordo dell'attività svolta in favore dell'avvocatura.

L'ultimo riconoscimento è andato agli Avvocati Alessandro GHIBELLINI e Giuseppe PUGLIESE nella loro qualità di Presidenti della prima e seconda sottocommissione dell'esame di Avvocato 2013/2014.

È stata inoltre consegnata la tessera di appartenenza ai Colleghi che hanno conseguito l'abilitazione professionale nell'ultima sessione di esame:

Alice ALOI, Maria Vittoria BAGNERA, Gabriella BARATTI, Chiara BARBIERI, Luca BARONTINI, Enrico BENEDETTI, Chiara BERARDI, Stefano BERTONE, Concetta Maria BERTUCCIO, Alessio BIFFI, Vittorio BISCAGLINO, Emanuela BONCI, Marco BONCI, Simone BRINGIOTTI, Alice BRUSACÀ, Nicolò CALEVO, Daniela CANGELOSI, Matteo CARPI, Alessandro CARUSO, Stefano CASAGRANDE, Roberta CASTELLANO, Barbara GATTORNA, Mirko CAVAZZANA, Marta CAVIGGIA, Virginia CELLA, Marta CIMMINO, Marta COLELLA, Marco Giovanni COMASCHI, Davide DAGHINO, Fabio DAGNINO, Valeria DELPONTE, Annamaria DE LUCA, Simona DEMURTAS, Francesco DIAN, Alessandro DONA, Francesco DORIA LAMBA, Giuseppe DUFOUR, Loredana FEMIA, Andrea FENZI, Simona FERRARI, Elena FRATERNALI, Stefano GANCI, Laura GARIBBO, Ilaria GIACOMAZZI, Carlotta JOMMI, Fabio LA MATTINA, Chiara LANZAVECCHIA, Samantha LEPERA, Silvia MACCHIERALDO, Francesca MACRÌ, Giulia MAGGI, Alessandra SARA MALATTO, Filippo MARCENARO, Simone MASSACANO, Tatiana MASSARA, Denise MASTINU, Valentina MAZZA, Mattia MENOTTI, Silvia MORELLI, Eugenio MORO, Cristina NASINI, Massimo NIZZA, Claudia NOUVION, Paolo OCCHIPINTI, Valentina OTTONELLO, Diego PAGLIANO, Alberto PALERMO, Mattia PANDUCCIO, Maddalena PAVACCI, Marco PEDRETTI, Filippo PELLERANO, Serena PSENDA, Ruggero PETRELLI, Daniela POGGI, Giulia POLESE, Camilla REPETTO, Simone RIVABELLA, Maria ROCCA, Eleonora ROSSI, Francesco RUGGIERO, Riccardo SAVI, Michele SAVINO, Riccardo SCHIAVINA, Nadia SOLARI, Chiara STADEROLI, Riccardo TACCHINO, Alessia TIRAGALLO, Andrea TISTARELLI, Federica TONELLI, Luca TORTAROLO, Stefania VASSALLO, Andrea VOLPE, Antonella ZECCA.



Foto: Barbara Grasso



Foto: Barbara Grasso



Foto: Barbara Grasso

Arbitrato: la via più veloce per la giustizia



Venerdì 19 dicembre Alessandro Vaccaro, Guido Alpa, Claudio Viazzi e Enrico Merli hanno discusso delle misure di degiurisdizionalizzazione e degli altri interventi messi in atto dal governo per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile (legge 162/2014) rappresentando come effettivamente l'arbitrato potrebbe rappresentare una valida alternativa al processo civi-

le. Nell'occasione è stata presentata la Camera Arbitrale istituita presso l'Ordine degli Avvocati di Genova, che si caratterizza per costi trasparenti e predeterminati e per una durata massima di 180 giorni della procedura. Il Ministro della Giustizia, a causa di un improvviso impegno, non ha potuto essere presente ma ha assicurato che sarà a Genova all'inizio del prossimo anno.

TRENTENNALE DELLA LEX '84 GENOVA

Sabato 13 Dicembre 2014 si è svolta presso il ristorante-discoteca "Le Carillon" di Santa Margherita Ligure la festa del trentennale della "Lex' 84 Genova", storica associazione sportiva del Foro di Genova che da decenni costituisce un punto di riferimento e di aggregazione, non solo sportiva, per diverse generazioni di colleghi, giovani e meno giovani. Ospiti d'onore della Festa sono stati il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova, Avv. Alessandro Vaccaro, e i Consiglieri Ferrando, Ferro e Barca ai quali è stata omaggiata la t-shirt celebrativa dell'evento. Hanno partecipato alla Festa, con entusiasmo, una nutrita rappresentanza di tutti gli associati che hanno fatto parte, nel corso degli anni, della squadra. Erano, in particolare, presenti tutti i Presidenti (Enrico Canepa, Lucio Ferraro, Fausto Camerieri, Fausto Mutti, Giorgio Bennati e l'attuale Presidente Gianluca Zacco) che si sono succeduti alla guida dell'associazione sportiva a testimonianza della continuità della sua attività pur nel necessario rinnovamento negli uomini e nella organizzazione.



Consiglio Nazionale Forense

Gli Ordini Corcondariali del Distretto della Corte di Appello di Genova hanno eletto l'Avvocato Stefano Savi quale componente del Consiglio Nazionale Forense per il quadriennio 2015-2018.



PAROLE IN LIBERTÀ

Lo scorso 23 ottobre, nell'ambito della rassegna "Parole in libertà", si è tenuto l'incontro dei quattro Presidenti che si sono succeduti al Consiglio dell'Ordine: l'Avv. Giovanni Di Benedetto, l'Avv. Aurelio Di Rella, l'Avv. Stefano Savi e l'attuale Presidente Avv. Alessandro Vaccaro, moderati dall'Avv. Luigi Rubino, già Consigliere dell'Ordine; purtroppo, all'incontro non ha potuto prendervi parte l'Avv. Di Benedetto. Nell'aula magna del Centro Cultura e Formazione, sempre gremita per gli appuntamenti che offre la rassegna, prima il moderatore Avv. Rubino e poi i tre Presidenti hanno voluto ricordare l'alto profilo umano e professionale del Collega ed amico Gianni Di Benedetto, raccontando aneddoti sulla straordinaria carriera di questo grande avvocato. Ciascuno ha raccontato la propria storia professionale, iniziando dagli esordi come praticante sino all'affermazione come avvocati nell'ambito del Foro genovese e, quindi, come Consiglieri dell'Ordine prima e Presidenti dopo. Il racconto appassionato di tutti e tre è stato reso ancora più interessante dal ricordo di simpatici e preziosi aneddoti su come era intesa la professione in un'epoca diversa da quella che stiamo vivendo. Il messaggio che i tre Presidenti e il moderatore Avv. Rubino hanno trasmesso a tutto il pubblico presente, tra cui moltissimi giovani avvocati, è stato quello del loro vero, sincero amore per la professione e il rispetto per la toga e i Colleghi, un rispetto fatto di amicizia e collaborazione sincera tra tutti gli avvocati del Foro genovese e che hanno auspicato possa tornare ad essere un vero e proprio codice di comportamento.

Avv. Federico Cinquegrana
Consigliere del COA di Genova